



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-23

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Aprile il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità di dirigente di Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 "Sviluppo Urbano". Progetto Integrato "Prà - Marina". Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto A - Viabilità di Ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia.

Scioglimento del contratto Rep. n. 67696 in data 11/12/2014, stipulato con Unieco Soc. Coop. a.r.l., a seguito di Liquidazione coatta amministrativa.

CUP B37H11002930006 - CIG 5453851438 - GULP 7206.

Adottata il 13/04/2017

Esecutiva dal 18/04/2017

13/04/2017	GRASSI MIRCO
18/04/2017	GRASSI MIRCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-23

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 "Sviluppo Urbano". Progetto Integrato "Prà - Marina". Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto A - Viabilità di Ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia. Scioglimento del contratto Rep. n. 67696 in data 11/12/2014, stipulato con Unieco Soc. Coop. a.r.l., a seguito di Liquidazione coatta amministrativa. CUP B37H11002930006 - CIG 5453851438 - GULP 7206.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale del Settore Progettazione e Opere Pubbliche n. 2013/176.1.0/87 in data 20.12.2013 erano stati approvati i lavori dell'appalto A (viabilità di ponente, dal ponte sul rio San Pietro a Via Taggia - Mercato a Km Zero), del "Progetto Integrato Prà Marina", intervento 1 "Parco Lungo", nell'ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria, F.E.S.R. 2007/2013, Asse 3, Sviluppo Urbano, per un importo complessivo di Euro 3.900.233,98, comprensivo di Euro 200.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, ed Euro 36.272,73 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso, con l'indicazione delle modalità di espletamento della relativa gara d'appalto, tramite procedura aperta, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 163/2006;
- in esecuzione di quanto sopra, si era regolarmente svolto il procedimento di gara, conclusosi con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa Unieco Soc. Coop. a.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via M. Ruini 10, CAP 42124, P.IVA 00301010351 (c.b. 53932) con il punteggio complessivo di 89,97 punti, avendo questa offerto un termine di esecuzione lavori di 420 giorni e la percentuale di ribasso del 20,050%, cosicché l'importo complessivo veniva a ridursi ad Euro 3.183.399,57 di cui: Euro 2.858.399,57 per lavori (comprensivi di spese di progettazione esecutiva), Euro 200.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 2014/176.1.0./62 del 11/09/2014, si era proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'intervento a favore dell'Impresa Unieco Soc. Coop. A.r.l. per l'importo contrattuale pari a Euro 3.183.399,57, di cui Euro 2.858.399,57 per lavori (comprensivi di spese di progettazione esecutiva), Euro 200.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a seguito dell'avvenuta verifica della progettazione esecutiva da parte della "Malvezzi & Partners Servizi Integrati S.r.l", con determinazione dirigenziale n. 2014/176.1.0./85 del 24/11/2014 si approvava, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera c del D.P.R. n. 380/2001, il progetto esecutivo relativo al Parco Lungo – Appalto "A" - Viabilità di Ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia per complessivi Euro 3.183.399,57 di cui Euro 2.858.399,57 per lavori (comprensivi di spese di progettazione esecutiva), Euro 200.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con la suddetta Impresa era stato stipulato il contratto di rep. n. 67696 in data 11/12/2014.

Premesso altresì che:

- i lavori in questione sono stati formalmente consegnati in data 15/12/2014 e contestualmente iniziati in seguito a preavviso dato dal Direttore dei Lavori all'impresa, in ordine e con le modalità di cui all'art. 153 del D.P.R.207/2010 ed in ottemperanza dell'art. 5 del C.S.A.;
- con determinazione dirigenziale del Settore Progettazione e Opere Pubbliche n. 2015/176.1.0./78 del 08/07/2015 è stato affidato all'ing. Gianni Paese, con studio in Genova, via Ambrogio Molfino 2/1, C.A.P. 16154, l'incarico professionale per il collaudo tecnico in corso d'opera dei lavori;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A, n. 2015-176.1.0.-139 del 22/12/2015, sono stati approvati i lavori di variante in corso d'opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, comma 3 - secondo periodo D.Lgs. 163/2006 ed art. 161, comma 10, D.P.R. 207/2010, come descritti nella relazione del Direttore dei Lavori prot. n. NP/2015/2343 in data 21.12.2015, per un importo di Euro 796,76 quota lavori di cui Euro 72,43 per Iva al 10%;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A, N. 2016-176.1.0.-48 del 29/07/2016, sono stati approvati i lavori di variante in corso d'opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, comma 3 - secondo periodo D.Lgs. 163/2006 ed art. 161, comma 10, D.P.R. 207/2010, come descritti nella relazione del Direttore dei Lavori prot. n. NP/2016/1214 in data 29/07/2016, per un importo di Euro 181.349,50 quota lavori di cui Euro 15.136,13 per Iva al 10% ed Euro 1.199,53 per I.V.A. al 4%;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A, N. 2016-176.1.0.-97 del 22/12/2016 sono stati approvati i lavori di variante in corso d'opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, comma 3 - secondo periodo D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 161, comma 10, D.P.R. 207/2010, come descritti nella relazione del Direttore dei Lavori prot. n. NP/2016/1977 in data 05/12/2016 per un importo di euro 42.627,37, oltre Euro 4.262,74 per I.V.A. al 10% per complessivi Euro 46.890,11;
- che in tale provvedimento è dato che a seguito della 3° variante, il nuovo importo contrattuale viene a determinarsi in Euro 3.408.100,77.

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- i lavori dovevano essere eseguiti in 420 giorni per quanto riguarda i lotti A.1 – A.2 e A.4 ed in 200 giorni per quanto riguarda il lotto A.3, cosicché l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il giorno 25/08/2016;
- a seguito di richiesta dell'impresa, con atto datoriale prot. PG/2016/270013 del 04/08/2016, erano stati concessi ulteriori 60 giorni di proroga, che avevano comportato lo spostamento del termine di fine lavori al 23/10/2016;
- inoltre, con D.D. Variante 2016-176.1.0.-48 del 03/08/2016 erano stati concessi ulteriori 30 giorni, naturali e continuativi, che avevano comportato lo spostamento del termine di fine lavori al 22/11/2016; a seguito dei nuovi lavori relativi alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, prot. NP/2016/1977 in data 05/12/2016, considerata anche la richiesta di proroga formulata dall'impresa Unieco e pervenuta in data 23/11/2016 n° PG/2016/393308, erano stati concessi ulteriori 39 (trentanove) giorni naturali e continuativi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 31/12/2016;
- l'impresa è stata più volte sollecitata ad una più celere esecuzione ma le lavorazioni sono state sospese il 31.12.2016 senza essere concluse;
- solo con nota del 26.1.2017, protocollata col n. 31517 del 30.1.2017, UNIECO Soc Cop a.r.l. ha dato comunicazione che in data 10.1.2017 l'impresa aveva depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia, ricorso ex comma 6 dell'art.161 del RD 267/42, anche eventualmente finalizzato all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis, comma 1, dello stesso, e che il Tribunale di Reggio Emilia con proprio decreto in data 19 -24 gennaio 2017, ha ritenuto ammissibile il ricorso depositato, assegnando 120 giorni per la presentazione della proposta concordataria;
- che con detta lettera è stata altresì chiesta un'ulteriore proroga;
- con lettera inviata tramite PEC in data 1.2.2017, prot. n. 34998, il Comune di Genova, ha rigettato l'istanza di proroga dell'impresa, comunicando che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del contratto di appalto, si sarebbe applicata per ogni giorno consecutivo di ritardo la prevista penale, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, comunicando altresì che nel caso la penale avesse superato il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 6 comma 3, la Civica Amministrazione avrebbe potuto risolvere il contratto in danno all'appaltatore;
- con successiva nota inviata tramite PEC dell'8.2.2017, prot. n. 44613, il Comune di Genova ha inviato preavviso di recesso ai sensi dell'art. 134 d.lgs. 163/2006, comunicando la data del 17.2.2017 per il sopralluogo da effettuarsi da parte del DL in contraddittorio con l'Impresa, per la redazione dello stato di fatto /accertamento tecnico;
- con tale nota si rendeva manifesto che l'anticipata chiusura del rapporto contrattuale si rendeva necessaria in relazione alla ben nota essenzialità del termine, connessa alla tipologia del contratto ed al concreto rischio della perdita del finanziamento, qualora il termine del 31 marzo 2017, per la rendicontazione e collaudo dei lavori, non venisse rispettato;
- con nota del 15.2 2017 trasmessa via PEC, l'impresa appaltatrice, contestando il recesso con riferimento alla normativa fallimentare ed evidenziando, con riferimento all'andamento dei lavori, che i ritardi accumulatisi erano imputabili più propriamente ad opere disposte in variante ma non

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ancora formalizzate e riconosciute all'impresa, chiedeva di soprassedere al recesso del contratto, manifestando l'impegno a procedere nell'esecuzione dell'appalto a regola d'arte, nelle tempistiche dal committente segnalate.

Considerato altresì che:

– in data 17.2.2017 veniva effettuato il sopralluogo dal Direttore Lavori, alla presenza del Collaudatore e dell'impresa, nel corso del quale si provvedeva alla rilevazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei materiali utili, come da verbale in medesima data, presenti in cantiere, verbale firmato dalla stazione Appaltante, dall'Impresa e dal Collaudatore;

– in data 24.2.2017, con nota n. 64970, il Comune committente concedeva incontro per il giorno 1.3.2017, per meglio fissare le eventuali modalità di prosecuzione dell'appalto;

– con nota del 7.3.2017 trasmessa a mezzo PEC, ns prot PG 2017/78424 del 7.3.2017, UNIECO Soc Cop a.r.l. ha richiesto al Comune di Genova di soprassedere a procedere all'applicazione della penale prevista contrattualmente, confermando l'intenzione di continuare a dare esecuzione al contratto di appalto in parola, nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici, impegnandosi a ultimare i lavori entro il 21.4.2017, come da cronoprogramma allegato;

– con nota del Comune di Genova n. 85586 del 13.3.2017, il Comune precisava che le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di disapplicazione della penale, non apparivano né convincenti né ammissibili, in quanto anche nell'incontro avvenuto il 1.3.2017, erano emerse le vere ragioni che avevano determinato le sospensioni dei lavori e dei ritardi, e pertanto la penale non veniva disapplicata;

– con la medesima nota il Comune contestava le affermazioni dell'impresa la quale asseriva che i ritardi accumulatisi sarebbero stati imputabili più propriamente ad opere disposte in variante ma non ancora formalizzate e riconosciute all'impresa, provando che le varianti, invece, erano state regolarmente autorizzate dall'Ente, controdeduzioni che si richiamano;

– nel frattempo, in ordine alla contabilità dei lavori, effettuato, a seguito del preavviso di recesso, il sopralluogo congiunto fra direzione Lavori, Collaudatore ed Impresa in ordine allo stato di consistenza, veniva predisposto lo stato di avanzamento n. 8, per lavori effettuati a tutto il 31.12.2016 e quindi prima che i lavori venissero ripresi;

– alla contabilità lavori, giunta al SAL 8 a tutto il 31.12.2016, per un importo complessivo di euro 417.171,11 (I.V.A. compresa e al netto delle ritenute di garanzia), sono state portate in detrazione le penali come previsto dalla norma e dal contratto, nonché le somme relative al debito esistente con i subappaltatori, riferite al periodo del SAL 7.

Considerato da ultimo che:

– nonostante quanto sopra descritto, risultava che i lavori fossero stati unilateralmente sospesi (come da mail della società UNIECO Soc Cop a.r.l. in data 28 marzo 2017, con la quale si comunicava che l'area di cantiere era stata posta in sicurezza) con inadempimento grave del contratto in ragione della necessità per il Comune della conclusione dei lavori, nel più breve termine possibile stante il concreto rischio di definanziamento dell'opera, in ragione della scadenza del termine in data 31 marzo 2017;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

– nel silenzio dell’Impresa, in un’ ottica di doverosa risoluzione del contratto, è stata notificata in data 11/04/2017 PEC prot 2017/122992 con la quale veniva comunicato il raggiungimento del limite massimo previsto dalla legge e dal contratto per la penale per ritardo, con conseguente diritto / dovere per l’Amministrazione di pronunciare la risoluzione in danno;

– che infatti era apparsa evidente l’impossibilità dell’impresa di garantire l’ultimazione dei lavori a regola d’arte recuperando il ritardo già maturato, considerati: la sospensione dei lavori già verificatasi, l’assenza in cantiere del personale addetto, già contestata dal Direttore Lavori a far data dal 19.01.2017, la dichiarata impossibilità di rispetto del termine di fine lavori connaturata nelle richieste di proroga non accolte, e la presentazione dell’istanza di concordato e/o accordo di ristrutturazione dei debiti con termine di 120 giorni per l’elaborazione e presentazione del piano concordatario ad oggi rinunciata, ed inoltre, considerato il raggiungimento del limite massimo della penale contrattuale e di legge.

Preso atto che:

– in data 12.4.2017, è stata pubblicata sul Portale dei fallimenti di Reggio Emilia la notizia che UNIECO COOP dal 7.4.2017 è in Liquidazione coatta amministrativa.

Ritenuto pertanto:

– di non poter risolvere in danno ma di dover procedere allo scioglimento del contratto rep. n 67696 in data 11/12/2014, stipulato con Unieco Soc. Coop. a.r.l., ricorrendo le condizioni previste dalla norma e dal contratto;

– di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell’articolo 147 bis del T.U.E.L.;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile.

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267.

Visti gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165.

DETERMINA

1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, lo scioglimento del contratto rep. n. 67696 in data 11/12/2014, stipulato con Unieco Soc. Coop. a.r.l., in ragione della liquidazione coatta amministrativa della stessa;

2. di prendere atto e approvare, per le causali in premessa, la contabilità dei lavori, in via provvisoria, in attesa della definizione in contraddittorio degli ultimi lavori effettuati successivamente alla loro ripresa e del collaudo dell’intervento;

3. di trattenere da quanto dovuto nello stato di Avanzamento n° 8 la somma di Euro 340.810,08 come penale per ritardo nella ultimazione dei lavori, come previsto dall’ art. 6 comma 1 del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

contratto di appalto, calcolata per 100 giorni intercorrenti tra la data di fine lavori e la data di compilazione del certificato di pagamento, sul nuovo importo contrattuale determinato dalla variante approvata con Determinazione Dirigenziale 2016/176.1.0./97 del 25/01/2017 e sottoscritto da Unieco in data 19/12/2016 mediante Atto di Impegno prot. NP/2016/2102 del 21/12/2016;

4. di trattenere da quanto dovuto nello stato di Avanzamento n° 8 la somma di Euro 100.000,00 come penale prevista dall' art. 6 bis del contratti di Appalto per la mancata realizzazione delle miglorie M.4 – miglioramento degli attraversamenti pedonali, non avendo completato le miglorie offerte in fase di gara e per cui ha totalizzato n° 10 punti;

5. di trattenere da quanto dovuto nello stato di Avanzamento n° 8 la somma di Euro 60.000,00 come penale prevista dall' art. 6 bis del contratto di appalto per la mancata realizzazione delle miglorie M.7 – trattamento anti-smog, non avendo eseguito le miglorie offerte in fase di gara e per cui ha totalizzato un punteggio di n° 6 punti;

6. di trattenere da quanto dovuto nello stato di Avanzamento n° 8 la somma di Euro 14.432,03 a garanzia del pagamento dei subappaltatori, per fatture non quietanzate riferite a lavori eseguiti dagli stessi nel periodo 16 Marzo/31 Luglio (7° SAL) e meglio specificate nella nota PG/2017/112629 del 3 Aprile 2017;

7. di non autorizzare lo svincolo della residua quota della cauzione definitiva costituita da polizza fideiussoria n1/2599/96/113073057 in data 18/10/2016 rilasciata dalla società Unipol Sai, anche considerato che le sopra citate somme da trattenere superano l'importo dovuto del SAL n° 8, riservando a seguito della quantificazione degli eventuali vizi sulle lavorazioni l'incameramento della cauzione e nel caso di non capienza della stessa il recupero degli ulteriori danni;

8. di notificare il presente provvedimento all'impresa UNIECO Soc. Coop a.r.l. in Liquidazione coatta amministrativa in Reggio Emilia Via Meuccio Ruini 10 - 42124 Reggio Emilia e presso il liquidatore nominato dott. Corrado Baldini Via Emilia all'Angelo n 44/b 42100 Reggio Emilia (RE);

9. di notificare il presente provvedimento alla Società UnipolSai presso la quale è stata stipulata la polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva;

10. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.:

11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
arch. Mirco Grassi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile